



FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I  
LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Alle Aziende associate a Priamo

C.A. Direttori Responsabili Risorse Umane  
C.A. Responsabili Amm.ne e ufficio paghe

Roma, 02/12/2013  
Prot. n. 392/13

**Circolare n. 2/2013**

**Oggetto: nuovo Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive**

A seguito della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 07/11/2013, trasmettiamo di seguito il nuovo Regolamento sulla gestione delle irregolarità contributive.

Il nuovo Regolamento, che alleghiamo alla presente e sostituisce la precedente versione, entra in vigore a far data dal 8/11/2013 ed è reperibile sul sito ([www.fondopriamo.it](http://www.fondopriamo.it)) nella sezione "Documenti del Fondo" – sottosezione "Bilanci e Circolari"

Ringraziamo anticipatamente le Aziende per la collaborazione e per l'attenzione alla presente comunicazione.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

Alessandra Galieni

---

**SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA**

VIA MARCANTONIO COLONNA, 7 – 00192 ROMA – TEL 06.32.42.244 – FAX 06.36.00.47.09  
Web: [www.fondopriamo.it](http://www.fondopriamo.it) – E-mai: [segreteria@fondopriamo.it](mailto:segreteria@fondopriamo.it) – [segreteria@pec.fondopriamo.it](mailto:segreteria@pec.fondopriamo.it)  
Codice Fiscale : 96385730583 – Iscrizione all'albo del Fondi Pensione n.139



## FONDO PENSIONE PRIAMO

### Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive

---

Premesso che:

- l'articolo 8, comma 10, dello Statuto di Priamo prevede che “in caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente mediante versamento dei contributi dovuti, maggiorati a titolo di indennizzo di una percentuale corrispondente al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di due punti percentuali entrambi calcolati in ragione dell'anno. Inoltre il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo”.
- il Dlgs n.252/2005 non ha recepito quanto contenuto nella legge Delega n.243/2004 sulla contitolarità, del Fondo pensione con il proprio iscritto, del diritto alla contribuzione ed alla legittimazione del Fondo pensione a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto omesse contribuzioni e il relativo danno emergente dalla loro mancata rivalutazione;
- nella comunicazione periodica, annuale, agli associati sono contenuti gli elementi utili per ricostruire l'evoluzione della posizione individuale, al fine di permettere la verifica della rispondenza di tali versamenti con l'ammontare dei contributi dovuti e consentire di controllare che i versamenti contributivi effettuati corrispondano a quelli dovuti in base anche alla ulteriore documentazione in proprio possesso (busta paga ecc.);
- la circolare Inps n. 23 del 22.02.2008 che regola l'intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale di cui all'art. 5 del Dlgs n.80/92 afferma che le forme pensionistiche complementari non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di garanzia l'integrazione dei contributi per le casistiche espressamente previste dalla legge sopra richiamata;
- al Consiglio di Amministrazione di Priamo è rimessa la facoltà di individuare le azioni ritenute più idonee per il recupero delle misure risarcitorie maturate a seguito delle spese sostenute dal Fondo per il mancato adempimento contributivo da parte delle imprese associate;
- l'azione di recupero delle misure risarcitorie, come definite all'articolo 2 commi 2 e 3 del presente regolamento, è esercitata disgiuntamente, da parte del lavoratore, per quelle relative al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento, da parte del Fondo, per quelle relative al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento, da esercitarsi nei modi e nei tempi ritenuti più adeguati per le rispettive esigenze.



## FONDO PENSIONE PRIAMO

### Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive

---

**Il Fondo Priamo decide di adottare il seguente regolamento per la gestione delle irregolarità contributive di cui la premessa è parte integrante.**

#### **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DI CORRETTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA**

1. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di PRIAMO, l'obbligazione contributiva si considera correttamente adempiuta nel momento in cui il Fondo viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati dalle aziende alle posizioni individuali degli iscritti attraverso la procedura di riconciliazione dei contributi nel corrispondente periodo di valorizzazione.  
Al fine della corretta ed utile riconciliazione dei contributi è necessario che l'azienda adempia in maniera tempestiva e puntuale agli obblighi comunicati dal Fondo con apposita circolare (circ. n.1/2009). In particolare occorre che:
  - a) l'azienda effettui il pagamento dei contributi nel termine stabilito (16 di ogni mese) a mezzo bonifico disposto con le modalità comunicate dal Fondo con apposita circolare operativa (circ. n. 1/2009);
  - b) l'azienda effettui l'invio della relativa lista di contribuzione nel termine previsto (16 di ogni mese) e secondo i tracciati standard comunicati dal Fondo con apposita circolare operativa (circ. n. 1/2009);
  - c) vi sia perfetta coincidenza (quadratura) al centesimo di euro tra il bonifico effettuato e la lista di contribuzione inviata.
2. Il ritardo nell'adempimento ovvero il mancato adempimento o, infine, l'esecuzione di attività in maniera difforme dalle modalità stabilite dal Fondo e comunicate alle aziende con apposita circolare operativa di almeno uno degli obblighi di cui al precedente comma 1, determinano la impossibilità di procedere alla riconciliazione dei contributi e comportano come conseguenza la costituzione in mora e la richiesta, con le modalità e i tempi stabiliti in premessa, delle misure risarcitorie come previsto dal successivo articolo 5 del presente regolamento.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo si determina una situazione di inadempimento della obbligazione contributiva passibile di richiesta di misure risarcitorie in presenza di almeno uno dei seguenti casi:
  - a) mancata disposizione di bonifico nel termine del 16 di ogni mese con riferimento ai contributi di competenza del mese precedente;
  - b) disposizione di pagamento effettuata, sia pure entro i termini stabiliti, in difformità rispetto a quanto comunicato dal Fondo alle aziende con apposita circolare operativa;
  - c) mancato invio della lista (o distinta) di contribuzione nel termine del 16 di ogni mese con riferimento ai contributi di competenza del mese precedente;



## FONDO PENSIONE PRIAMO

### Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive

---

- d) invio della lista di contribuzione effettuata, sia pure entro i termini stabiliti, in difformità rispetto a quanto comunicato dal Fondo alle aziende con apposita circolare operativa;
- e) squadratura tra importo del bonifico relativo ad un determinato periodo di competenza ed importo risultante dalla corrispondente lista di contribuzione.

#### ARTICOLO 2 - TIPOLOGIA DI MISURE RISARCITORIE

1. La situazione di irregolarità contributiva di cui al precedente articolo 1 produce il verificarsi delle seguenti fattispecie. Un danno individuale, la cui richiesta di risarcimento è a discrezione del singolo danneggiato in quanto titolare del credito, che viene ristorato mediante la richiesta di un **indennizzo** composto, oltre che dai contributi individuali (se ancora dovuti), da interessi moratori pari al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di due punti percentuali entrambi calcolati in ragione dell'anno. Gli interessi moratori dovuti al danneggiato, da aggiungere al valore dell'omessa contribuzione, sono calcolati secondo quanto previsto al successivo articolo 4 del presente regolamento, vengono attribuiti e acquisiti alla **posizione individuale** dell'iscritto.
2. Per il maggiore impegno organizzativo e amministrativo per la gestione delle procedure di calcolo dei mancati versamenti e degli interessi moratori e dei relativi indennizzi individuali, può essere richiesto dal Fondo, su indicazione del CDA, un **risarcimento**. Il risarcimento è calcolato, come specificato al successivo articolo 4, in base agli interessi moratori pari al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di due punti percentuali entrambi calcolati in ragione dell'anno, sugli importi complessivi riportati nelle liste di contribuzione mensilmente inviate dalle rispettive aziende che hanno omesso la prevista contribuzione ai propri dipendenti. Il risarcimento di cui al presente comma resta-acquisito **al Fondo**.

#### ARTICOLO 3 - GESTIONE SOLLECITI e comunicazione alle imprese e ai lavoratori

1. Il Fondo, al verificarsi delle situazioni di inadempimento dell'obbligazione contributiva di cui al precedente articolo 1, effettua operazioni di sollecito nei confronti delle aziende inadempienti.
2. L'attività di sollecito viene effettuata a mezzo posta elettronica o posta certificata con cadenza mensile in relazione al periodo di competenza di cui si tratta.
3. Una volta all'anno, di norma entro il primo trimestre, la Direzione del Fondo predispone il riepilogo dettagliato della situazione delle imprese inadempienti e la porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.



## FONDO PENSIONE PRIAMO

### Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive

---

4. Nell'eventualità che i solleciti abbiano dato buon fine e sia possibile quantificare l'entità di quanto previsto al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento, sulla base del riepilogo di cui al comma precedente il Fondo predispone la comunicazione, da inviare all'azienda debitrice, in cui sono indicati gli importi delle omissioni contributive relative alle sole liste di contribuzione.  
Le contribuzioni interessate da tale attività sono quelle che, con riferimento al criterio di cassa, dovevano essere versate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente (AP). A tal fine l'anno solare precedente è suddiviso in 12 periodi di osservazione coincidenti con i mesi.
5. La comunicazione, di cui al primo capoverso del comma precedente, non rende necessaria la formale costituzione in mora ex art. 1219 del codice civile. Di conseguenza la comunicazione recante l'invito a pagare le misure risarcitorie di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente regolamento può essere indifferentemente inviata all'azienda tramite raccomandata A/R, posta prioritaria, posta elettronica o posta certificata. Il CDA del Fondo delibererà, caso per caso, i tempi e le modalità delle azioni di recupero dei propri crediti.
6. Ribadito che l'evidenza delle anomalie contributive è visibile nell'area riservata agli associati consultabile tramite il collegamento via internet al sito del Fondo, così come è riscontrabile dalla lettura della comunicazione periodica annuale inviata a ciascun associato, non è previsto l'invio di ulteriori comunicazioni agli associati. Nel caso in cui il singolo aderente ritenga di dover intraprendere azioni legali di recupero delle omissioni contributive e delle misure risarcitorie di propria competenza, questi potrà richiedere la certificazione dell'ammontare lui spettante alla struttura del Fondo.

#### ARTICOLO 4 - CALCOLO delle misure risarcitorie

1. La procedura predisposta per la gestione delle irregolarità contributive è rivolta alla soluzione delle due principali anomalie che si presentano nella fase dell'accantonamento:
  - a) Mancato o ritardato versamento dei contributi
  - b) Irregolarità diverse che impediscono o ritardano la riconciliazione dei contributi.
2. Nel caso di mancato o ritardato versamento dei contributi, per ogni azienda vengono confrontati tutti i crediti (rivenienti dalle liste di contribuzione trasmesse al Fondo) non riconciliati alla scadenza prevista con gli incassi (bonifici) che non hanno trovato abbinamento con la posizione individuale (movimenti di banca riconosciuti come incasso di contributi) nel corso di ciascun intervallo temporale di osservazione identificato, secondo il criterio di cassa, ai sensi del precedente articolo 3, comma 4.  
Le aziende le cui liste di contribuzione ricadono nell'intervallo temporale di cui al precedente articolo 3, comma 4, e per le quali non risultino versamenti o non risulti quadratura, per importo o per data periodo di competenza, tra i versamenti effettuati e le distinte comunicate sono costituite in mora al fine di ottenere l'adempimento



## FONDO PENSIONE PRIAMO

### Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive

dell'obbligazione contributiva ed il pagamento delle misure risarcitorie di cui al precedente articolo 2 comma 2 e 3, del presente regolamento.

Nel caso in cui l'azienda abbia adempiuto solo in misura parziale all'obbligazione contributiva la costituzione in mora riguarda la contribuzione residua ancora dovuta ed il pagamento delle misure risarcitorie di cui al precedente articolo 2 commi 1 e 2 del presente regolamento, calcolate sull'intera somma dovuta per il periodo di contribuzione in oggetto.

3. Nel caso delle irregolarità diverse che impediscono o ritardano la riconciliazione dei contributi rientrano tutti i comportamenti relativi all'adempimento della obbligazione contributiva posti in essere dall'azienda in difformità rispetto a quanto previsto dalle circolari operative del Fondo che, seppur non concretizzandosi in un mancato versamento, sono ostativi allo svolgimento della corretta operatività del Fondo Pensione e producono un nocumento in capo ai singoli iscritti.

Oggetto dell'analisi sono tutti i versamenti contributivi il cui processo di riconciliazione si conclude positivamente in un periodo temporale successivo a quello di competenza.

4. Per ciascuna distinta di versamento e\o lista di contribuzione la data di scadenza (S) è identificata nel giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della contribuzione, in conformità alla procedura operativa del Fondo.
5. Ai fini del calcolo delle misure risarcitorie di cui all'articolo 2 commi 1 e 2, del presente regolamento, è utilizzata la formula sotto riportata, i cui simboli sono esplicitati nella successiva tabella:

$$I = C * [(T + M)/365] * R$$

S	La data prevista per l'adempimento della obbligazione contributiva
V	La data valuta della effettiva regolarizzazione *
R = V-S	Il periodo di ritardo del versamento o di ritardo nella riconciliazione
C	Contributi dovuti (individuali art. 2 comma 2; valore medio annuale calcolato sulle liste contribuzione art.2 comma 3)
T	Tasso BCE tempo per tempo vigente
M = 0,02	Maggiorazione del tasso BCE
I = T + M	Tasso di interesse dovuto in ragione di anno

\* corrisponde, in base alle disposizioni contabili emanate dalla COVIP, alla data di disponibilità del bonifico effettuato rilevata sul conto corrente di raccolta del Fondo Pensione

6. Al fine di compensare il Fondo per la maggiore attività amministrativa necessaria all'accertamento delle situazioni di inadempimento, per le attività di sollecito e di superamento delle anomalie, è comunque dovuta al Fondo una misura risarcitoria minima del valore di 100 euro, nell'eventualità in cui, a causa della brevità del periodo



## **FONDO PENSIONE PRIAMO**

### **Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive**

---

di ritardo, l'importo della misura risarcitoria di cui al comma 3 dell'articolo 2 - calcolata con i criteri di cui al comma 5 dell'art.5- del presente regolamento, risulti inferiore a suddetto valore.

#### **ARTICOLO 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE MISURE RISARCITORIE**

L'azienda costituita in mora, deve provvedere a regolarizzare la sua posizione effettuando due distinti versamenti.

Il pagamento delle misure risarcitorie di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente regolamento deve essere effettuato sul c/c di raccolta e devono essere accompagnati da apposita lista di contribuzione (secondo le indicazioni ed i riferimenti che verranno esplicitati nella apposita comunicazione certificativa).

Il pagamento delle misure risarcitorie di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente regolamento deve essere effettuato sul c/c spese di gestione del Fondo (secondo le indicazioni ed i riferimenti che verranno esplicitati nella apposita comunicazione certificativa).

Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di indennizzo di copertura dell'omessa contribuzione e delle misure risarcitorie di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente regolamento sono attribuiti alla posizione individuale dell'aderente nel sistema informativo con la qualifica di rendimento.

#### **ARTICOLO 6 – DECORRENZA**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 08/11/2013 e sarà portato a conoscenza delle aziende mediante trasmissione di apposita circolare.

#### **ARTICOLO 7 – NORME TRANSITORIE**

La procedura di cui al presente Regolamento, sostituisce con effetto immediato la precedente.

Limitatamente alle situazioni per cui sia possibile quantificare l'entità delle misure risarcitorie maturate alla data del 31.12.2013, alle aziende, entro il 31.03.2014, saranno inviate le richieste di versamento .

Ai lavoratori saranno comunicate le omissioni contributive in essere fino al 31.12.2013 con l'invio dell'informativa periodica annuale relativa all'esercizio 2013.